

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto di fare osservare all'onorevole relatore che anche l'Amministrazione può trovarsi in gravi imbarazzi. Supponga che un commissario regio in un comune abbia bisogno di rivedere i conti, e che i ragionieri iscritti sieno consiglieri comunali; chi lo assisterebbe in questa bisogna? Sarebbe invero nella impossibilità di compiere il suo ufficio. Aggiunga poi che io non credo regolare che una legge dica: voi, autorità giudiziaria, siete obbligata a far questo, però, se non vi piace, fate pure diversamente; poichè ponendo le parole di regola l'articolo verrebbe a dir proprio questo, onde pare più semplice il sopprimere addirittura l'articolo.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione insiste?

MIRA, *relatore*. Alla Commissione non sembra opportuno sopprimere l'articolo perchè ciò equivale a sopprimere la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 4 che il Governo, facendo sua la proposta dell'onorevole Rosadi, propone di sopprimere. Coloro che approvano la proposta di soppressione, voteranno contro l'articolo.

(L'articolo 4 non è approvato).

L'articolo 4 dunque è soppresso.

Disposizioni transitorie.

Art. 5 che diventa

Saranno esonerati dall'obbligo della pratica coloro i quali, avendo uno dei titoli indicati alla lettera c, dell'articolo 2, esercitano le funzioni di ragioniere all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 6 che diventa 5.

Possono essere iscritti nei Collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforiniti di alcuno fra i titoli di cui all'articolo 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.

Possono del pari essere iscritti nei Collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purchè superino un esame pratico.

Queste iscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 7 che diventa 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per la costituzione e l'azione dei Collegi, prendendo a norma le disposizioni della legge 8 giugno 1874, sull'esercizio della professione di avvocato e procu-

ratore per i poteri disciplinari, l'esazione dei contributi, la costituzione del consiglio di ogni Collegio e la formazione dell'Albo.

Il regolamento determinerà pure le norme per l'esame pratico.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903, e del 28 marzo 1883.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903, e del 28 marzo 1883.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge*: (Vedi *Stam-pato* n. 121-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 30 giugno 1904, n. 283, col quale è approvata la dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903.

Si dà lettura del regio decreto 30 giugno 1904:

ALLEGATO I.

Regio decreto 30 giugno 1904, n. 283.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia ed il Montenegro del 22 dicembre 1903.

Art. 2.

Il presente Nostro decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.

(È approvato).